



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **ATTO FIRMATO DIGITALMENTE**

DELIBERAZIONE n. 585 data 08-06-2022  
PROPOSTA n. 1256 data 07-06-2022

Struttura proponente: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI  
Responsabile del procedimento: MINUTELLA NICOLETTA  
Responsabile struttura proponente: MINUTELLA NICOLETTA

Oggetto: Approvazione schema di accordo tra l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l'Azienda USL Toscana Sud Est per attività di chirurgia robotica

Immediatamente eseguibile: SI



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

**OGGETTO: Approvazione schema di accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana Sud Est per attività di chirurgia robotica**

### II DIRETTORE GENERALE

**In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020**

**Visto** il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n.517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modifiche e integrazioni;

**Richiamata** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. ed in particolare l’art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 1, in base al quale “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, (Conferenze dei Servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

**Richiamato** l’art. 8 quinquies comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

**Richiamato** l’art. 9 della legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- art. 9, comma 1, “La Regione garantisce e sovrintende all’attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani di area vasta”;

- art. 9, comma 2, “Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali”.

**Vista** la deliberazione G.R.T. 1 marzo 2016, n. 150, avente ad oggetto “Comitato tecnico scientifico del Polo regionale di chirurgia robotica della Regione Toscana: modifiche alla DGRT n.957/2011”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese n. 1058 del 14 ottobre 2021, con la quale viene istituito il Coordinamento Aziendale della Chirurgia Robotica presieduto dal Direttore Generale e composto da chirurghi specialisti delle branche chirurgiche che utilizzano la chirurgia robotica e da operatori della Gestione Operativa Aziendale, riservandosi di integrarne la composizione con ulteriori specialisti in relazioni agli obiettivi definiti



## AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

dal Coordinamento stesso;

**Premesso** che in sede di riunione interaziendale, il 2 novembre 2021, le Direzioni di AOUS e di AUSL TSE hanno convenuto di promuovere una collaborazione volta al rafforzamento del Polo della chirurgia robotica e al perseguimento di una maggiore appropriatezza negli interventi, prevedendo l'operatività di equipe interaziendali presso AOUS ed hanno condiviso la necessità di stipulare un accordo che regolamenti l'attività di chirurgia robotica svolta da chirurghi di AUSL TSE ad integrazione dell'equipe chirurgica presso AOUS, alle condizioni indicate nell'accordo;

**Visto** lo schema di Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per attività di chirurgia robotica, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'Accordo contrattuale di cui al presente atto prevede la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda ULS Toscana Sud Est, sulla base del numero di ore di sala operatoria necessarie per l'esecuzione degli interventi chirurgici da parte dei propri chirurghi, moltiplicato per il valore economico orario di tempo-chirurgo indicato nell'Accordo stesso;

**Dato atto** che le attività di chirurgia robotica nell'ambito della disciplina di Urologia avevano trovato la relativa disciplina nel vigente Accordo Quadro, approvato con deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl Toscana Sud Est n. 605 del 4 maggio 2021 e deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 494 del 30 aprile 2021, sottoscritto dalle Parti il 12/05/2021 (Rep. AUSL Toscana Sud Est n. 2484/2021) e che dalla data di entrata in vigore dell'Accordo contrattuale di cui al presente atto, per omogeneità di trattamento, dette attività saranno riassorbite dalla disciplina fornita dal medesimo, venendo sottoposte ai patti e alle condizioni ivi previste;

**Dato atto** che del presente Accordo è stata data informazione all'Ufficio di Direzione in data 31/01/2022 (verbale conservato agli atti) e alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità, Area delle Funzioni Locali, ai Rappresentanti delle Associazioni Docenti Universitari e ai Rappresentanti della Dirigenza Sanitaria Universitaria nella riunione convocata il 25/03/2022 (prot. AOUS n. 6111 del 21/03/2022 conservato agli atti) e alle Organizzazioni Sindacali del Personale Comparto e alla RSU nella riunione convocata il 25/03/2022 (prot. AOUS n.6114 del 21/03/2022 conservato agli atti);

**Ritenuto** opportuno, per quanto premesso e specificato, approvare lo schema di Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per attività di chirurgia robotica, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto inoltre opportuno** individuare quale Referente aziendale per la gestione dell'Accordo e per la messa a punto del protocollo operativo la dr.ssa Maria De Marco, Direttore a.i.UOC Organizzazione dei servizi ospedalieri;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 631 del 10.7.2020 con la quale la Dott.ssa Maria Cristina Berardi è stata delegata a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo nei casi di assenza o di impedimento dello stesso;

**Dato atto** che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott.ssa Nicoletta Minutella, Direttore della UOC Affari Generali e Legali, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;



Delibera firmata digitalmente



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE**

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

## **D E L I B E R A**

**Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:**

1. di approvare lo schema di Accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Sud Est e l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per attività di chirurgia robotica, Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale per la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda ULS Toscana Sud Est, sulla base del numero di ore di sala operatoria necessarie per l'esecuzione degli interventi chirurgici da parte dei propri chirurghi, moltiplicato per il valore economico orario di tempo-chirurgo indicato nell'Accordo stesso;
3. di dare atto che le attività di chirurgia robotica nell'ambito della disciplina di Urologia che avevano trovato la relativa disciplina nel vigente Accordo Quadro, approvato con deliberazione del Direttore Generale Azienda Usl Toscana Sud Est n. 605 del 4 maggio 2021 e deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 494 del 30 aprile 2021, sottoscritto dalle Parti il 12/05/2021 (Rep. AUSL Toscana Sud Est n. 2484/2021), dalla data di entrata in vigore dell'Accordo contrattuale di cui al presente atto, per omogeneità di trattamento, dette attività saranno riassorbite dalla disciplina fornita dal medesimo, venendo sottoposte ai patti e alle condizioni ivi previste;
4. di individuare quale Referente aziendale per la gestione dell'Accordo e per la messa a punto del protocollo operativo la dr.ssa Maria De Marco, Direttore a.i.UOC Organizzazione dei servizi ospedalieri;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni stante l'urgenza di avviare le attività di chirurgia robotica secondo quanto disciplinato nell'Accordo;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Prof. Antonio Davide Barretta**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.**  
**F.to Dott.ssa Maria Cristina Berardi**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**F.to Dott. Roberto Gusinu**



Delibera firmata digitalmente

# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527



*Deliberazione del Direttore Generale AUSL TSE n. .... del .....*

*Deliberazione del Direttore Generale AOUS n. .... del .....*

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E AZIENDA  
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE PER ATTIVITA' DI CHIRURGIA  
ROBOTICA**

**Tra**

L'**Azienda Usl Toscana Sud Est**, con sede legale in Arezzo, Via Curtatone n. 54, (C.F. e P.I.: 02236310518), di seguito denominata "**AUSL TSE**", rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Antonio D'Urso, nato a ..... il ....., nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 73 del 29 Aprile 2022 , domiciliato per la carica presso la suddetta, in attuazione della propria Deliberazione n. .... del .....

**E**

L'**Azienda ospedaliero-universitaria Senese**, con sede in Siena, Strada delle Scotte, n. 14, (C.F. e P.I.: 00388300527), di seguito denominata "**AOUS**", rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Antonio Davide Barretta, nato a ..... il ....., nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 171, domiciliato per la carica presso la suddetta, in attuazione della propria Deliberazione n. ...., del .....

**RICHIAMATI:**

- la **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", s.m.i. ed in particolare la Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 1, in base al quale "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, (Conferenze dei Servizi), le amministrazioni pubbliche possono sempre*

*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;*

- il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare l’art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

- la **Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40**, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- art. 9, comma 1, “La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani di area vasta “;

- art. 9, comma 2, “Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali”.

- la **D.G.R.T. 1 marzo 2016, n. 150**, avente ad oggetto “Comitato tecnico scientifico del Polo regionale di chirurgia robotica della Regione Toscana: modifiche alla DGRT n.957/2011”;

- il **Decreto dirigenziale Regione Toscana 15 aprile 2016, n.2019**,avente ad

oggetto “Polo di chirurgia robotica. Nomina del Comitato tecnico scientifico e del suo coordinatore”, con il quale vengono nominati il coordinatore e, quali componenti, i chirurghi di riferimento per la chirurgia robotica individuati dalle Direzioni Aziendali;

- **la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 14 ottobre 2021, n. 1058**, con la quale viene istituito il Coordinamento Aziendale della Chirurgia Robotica presieduto dal Direttore Generale e composto da chirurghi specialisti delle branche chirurgiche che utilizzano la chirurgia robotica e da operatori della Gestione Operativa Aziendale, riservandosi di integrarne la composizione con ulteriori specialisti in relazioni agli obiettivi definiti dal Coordinamento stesso;

**PREMESSO :**

**CHE** in sede di riunione interaziendale, il 2 novembre 2021, le Direzioni di AOUS e di AUSL TSE hanno convenuto di promuovere una collaborazione volta al rafforzamento del Polo della chirurgia robotica e al perseguimento di una maggiore appropriatezza negli interventi, prevedendo l’operatività di equipe interaziendali presso AOUS;

**CHE** le Parti condividono la necessità di disciplinare la collaborazione mediante la stipula di un accordo che regolamenti l’attività di chirurgia robotica svolta da chirurghi di AUSL TSE ad integrazione dell’équipe chirurgica presso AOUS alle condizioni indicate dal presente Accordo;

**CHE** il sistema di remunerazione per AUSL TSE faccia riferimento al numero di ore di sala operatoria, necessarie alla esecuzione degli interventi chirurgici in cui siano impegnati i chirurghi di AUSL TSE, moltiplicato per il valore



economico orario di tempo-chirurgo, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dall'AUSL TSE.

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Accordo e ne costituiscono il primo patto.

**ART. 2 – FINALITA' DELL'ACCORDO**

1. Le finalità condivise dalle Parti sono le seguenti:

i) favorire l'equità di accesso ai pazienti della provincia di Siena alle prestazioni della chirurgia robotica;

ii) mettere a disposizione dei professionisti di AUSL TSE dei Presidi Ospedalieri di Nottola e Campostaggia il Polo robotico di AOUS;

iii) incrementare i volumi di attività nell'impiego del robot di AOUS in modo tale da raggiungere performance ottimali di efficienza e efficacia.

**ART. 3 – OGGETTO E MODALITA' ATTUATIVE**

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'erogazione congiunta tra le Parti delle attività chirurgiche di chirurgia robotica in favore di pazienti residenti e non in provincia di Siena e presi in carico dai professionisti dei presidi ospedalieri di Campostaggia e Nottola.

2. Le Parti concordano di istituire équipe chirurgiche miste, che prevedono la co-presenza in sala operatoria di chirurghi delle due Aziende per gli interventi chirurgici dei pazienti di cui al punto precedente.

3. In conformità a quanto previsto dal presente accordo:

- AOUS mette a disposizione i chirurghi e gli anestesisti, il personale

infermieristico e socio-sanitario, gli spazi, le attrezzature, le apparecchiature sanitarie, i posti letto e i dispositivi sanitari;

- AUSL TSE mette a disposizione i medici chirurghi.

4. Le attività oggetto di erogazione congiunta afferiscono, in una prima fase della collaborazione, alle seguenti discipline:

- chirurgia generale;

- urologia;

- ginecologia.

5. Rimangono a carico delle Parti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro dei professionisti di AUSL TSE coinvolti nelle attività disciplinate dall'accordo.

6. AOUS e AUSL TSE disciplineranno con apposita procedura, approvata con atto deliberativo adottato da ognuna delle Direzioni Aziendali, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, le modalità di dettaglio per rendere operativo l'accordo stesso.

7. Le Parti si riservano di estendere l'accordo ad eventuali ulteriori discipline, previo accordo scritto, mediante scambio di posta elettronica certificata.

#### **ART. 4 – COORDINAMENTO INTERAZIENDALE DELLA CHIRURGIA ROBOTICA**

1. Ognuna delle Parti individuerà e nominerà il proprio referente aziendale per la chirurgia robotica.

2. I due referenti garantiranno il coordinamento interaziendale delle attività svolte ai sensi del presente accordo e in particolare dovranno:

- supportare i professionisti delle due Aziende nell'avvio della collaborazione per l'impiego della chirurgia robotica e sostenerli nella soluzione delle problematiche organizzative e gestionali che dovessero emergere;

- organizzare un percorso di tutoraggio per i chirurghi dei Presidi Ospedalieri di Nottola e di Campostaggia, in modo da renderli progressivamente autonomi, con l'eventuale contributo dei chirurghi di AUSL TSE, già formati in chirurgia robotica;

- definire annualmente, sulla base degli indirizzi aziendali, i volumi obiettivo delle attività da svolgersi in collaborazione, distinti per singola specialità chirurgica;

- monitorare periodicamente, con il supporto delle strutture competenti di AOUS e di AUSL TSE, i volumi degli interventi realizzati in collaborazione e fornire un riscontro alle Direzioni Aziendali ogni quattro mesi. Il Controllo di Gestione di AOUS fornirà, mensilmente, ai referenti aziendali e al Controllo di Gestione dell'AUSL TSE il report delle sedute di chirurgia robotica realizzate da équipe miste, con l'indicazione del tempo di esecuzione degli interventi eseguiti, in modo tale che siano identificabili i contributi dei singoli professionisti e delle loro strutture di appartenenza anche ai fini della misurazione degli obiettivi di budget e della determinazione della quota economica che AOUS dovrà corrispondere ad AUSL TSE per la copertura dei costi aziendali;

- predisporre, con il supporto delle strutture aziendali responsabili della formazione aziendale, comuni percorsi formativi per i professionisti delle due Aziende;

- riportare alle Direzioni Aziendali ogni criticità organizzativa e gestionale che sia necessario rimuovere per la buona riuscita della collaborazione in oggetto;

- creare le condizioni affinché l'impiego della chirurgia robotica possa essere esteso in provincia di Siena oltre le specialità chirurgiche da cui prende avvio la collaborazione.

#### **ART. 5 – PROFESSIONISTI INCARICATI DA AUSL TSE**

1. AUSL TSE identifica i medici chirurghi formati in chirurgia robotica dei presidi ospedalieri di Campostaggia e Nottola che faranno parte dell'equipe chirurgica mista e che presteranno la propria attività presso il polo robotico dell'AOUS in orario di lavoro.

Per i trasferimenti verso la sede di AOUS, in andata e ritorno, AUSL TSE riconosce, di norma, ai propri professionisti l'uso dell'auto aziendale.

Qualora si renda necessario il ricorso al mezzo proprio, AUSL TSE riconosce il rimborso delle spese di trasferta, in conformità al "Regolamento trattamento di trasferta e servizio interno", adottato con Deliberazione del Direttore Generale AUSL n. 1258 del 24 novembre 2016, il quale, prevede un rimborso corrispondente al costo del biglietto del mezzo pubblico determinato in base alle tariffe applicate dalla compagnie di trasporto pubblico operanti nel territorio dell'Area Vasta Sud Est, come previsto dalla Sentenza n. 8/11 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite. Qualora il professionista usufruisca dei mezzi di trasporto pubblici, è previsto il rimborso del costo del biglietto.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. AOUS è titolare a tutti gli effetti dell'attività congiunta di chirurgia robotica erogata in collaborazione con i professionisti di AUSL TSE. A tal fine si precisa che la procedura attuativa, redatta a cura dei Referenti aziendali e approvata secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 6 del presente accordo preciserà quanto segue:

a) le modalità e i sistemi di rendicontazione dell'attività congiunta di chirurgia robotica;

b) eventuali specificazioni relative alla generazione del flusso informativo regionale SDO ed altri flussi informativi regionali interessati;

c) le modalità di rilevazione dell'attività congiunta di chirurgia robotica nella documentazione sanitaria e nei sistemi informatizzati di AOUS;

d) altre specificazioni ritenute necessarie;

2. La titolarità dell'attività chirurgica congiunta assicurata tramite il flusso informativo regionale SDO consente ad AOUS la gestione in compensazione infraregionale o interregionale, a seconda della residenza degli assistiti presi in carico, degli interventi eseguiti presso AOUS.

3. Gli oneri di archiviazione e conservazione della documentazione sanitaria sono di competenza dell'AOUS.

#### **ART. 7 – VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E SISTEMA TARIFFARIO APPLICATO**

1. A fronte dell'attività congiunta di chirurgia robotica, AOUS corrisponde ad AUSL TSE un importo pari al valore economico orario di tempo-chirurgo (determinato in € 60,00 all'ora + oneri fiscali, per un totale di € 65,10 all'ora) moltiplicato per il numero di ore di sala operatoria, necessarie alla esecuzione degli interventi chirurgici in cui siano impegnati i chirurghi di AUSL TSE, al fine di assicurare la copertura dei costi posti a carico di TSE.

2. La tariffa oraria per prestazione a favore di terzi di cui al presente articolo è desunta, per analogia, dall'Art. 115, comma 1, lettere c-d) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità – Triennio 2016/2018.

3. Trattandosi di prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, il sistema tariffario di cui al presente articolo ricade nel regime di esenzione IVA ai sensi del punto 19 dell'Art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, tenuto conto che il rapporto è rivolto ad allineare le Parti verso l'obiettivo comune della cura dei pazienti chirurgici, come attestato da parere del Consulente fiscale di AUSL TSE del 23 giugno 2021, disponibile in atti.

#### **Art. 8 – FATTURAZIONE**

1. Ai fini della fatturazione, AOUS trasmette ad AUSL TSE, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, l'elenco degli interventi eseguiti da equipe congiunte, i nominativi dei chirurghi della AUSL TSE che hanno effettuato le rispettive attività operatorie, il tempo di esecuzione dei singoli interventi, così come desunti dal registro operatorio informatizzato di AOUS, con l'indicazione dei seguenti elementi: data intervento; tipologia intervento; disciplina; nominativo chirurgo primo operatore; nominativo chirurgo secondo operatore; codice ID Nosologico dell'utente; orario di inizio intervento; orario di fine intervento; valorizzazione economica, calcolata in base al tempo di intervento moltiplicato per il costo orario di tempo-chirurgo (determinato in € 60,00 all'ora + oneri fiscali, per un totale di € 65,10 all'ora).

2. AUSL TSE emette la fattura elettronica per le attività svolte dai propri professionisti entro il mese successivo a quello del trimestre di riferimento e provvede a trasmetterla al codice ufficio di AOUS, di seguito riportato: UF1MAT. Ciascuna fattura elettronica riporta l'indicazione del trimestre di competenza e la descrizione della tipologia di prestazioni erogate a cui si

riferisce, ovvero *“Attività congiunta di chirurgia robotica - Trimestre..... - Anno .....*”.

3. Il Tabulato riepilogativo è trasmesso a cura di AOUS, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo [ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it), con il seguente oggetto: *“Attività congiunta di chirurgia robotica – Trimestre ..... Anno .....*”I file sono zippati, protetti da password avente le seguenti caratteristiche: lunghezza di almeno 8 caratteri con almeno 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 carattere speciale.

4. Sempre ai fini della fatturazione da parte di AUSL TSE, AOUS trasmette ordini elettronici di fornitura annuale tramite NSO, utilizzando il canale indicato da AUSL TSE, ovvero posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: *ordineelettronicoausltse@postacert.toscana.it*. Gli ordini hanno importo pari al costo annuale programmato, o quote di esso, per detta tipologia di interventi. Nell’emettere fattura mensile, AUSL TSE è tenuta ad inserire il numero dell’ordine di fornitura trasmesso da AOUS.

#### **Art. 9 – PAGAMENTI**

1. Il pagamento delle prestazioni erogate da parte di AUSL TSE avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche.

2. L’attività oggetto del presente Accordo contrattuale non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG) – Motivo di esclusione: *01 Accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici che stabilisce o realizza una cooperazione tra*

*le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (art. 5, comma 5-8, del d.lgs. 50/2016).*

#### **Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati –GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito delle attività di collaborazione di cui all'art.2 del presente accordo le Parti si qualificano quali autonomi Titolari del trattamento dei dati, come da art. 4, n. 7 dello stesso GDPR.

2. Le Parti garantiscono che il personale sanitario coinvolto nell'attività disciplinata dalla presente convenzione è individuato dal titolare quale persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del GDPR, nonché dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs n. 196/2003.

3. I Professionisti dell'AUSL TSE, che sono inseriti nei processi assistenziali di AOUS, operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al Titolare- AOUS.

4. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con



il presente accordo. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

**Art. 11 – CONFLITTO D'INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Il Professionista impegnato nelle attività di collaborazione di cui al presente Accordo:

- si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62;

- rispetta le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), nonché dei Codici etici e di comportamento delle aziende parti;

- è soggetto all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e darà il consenso al trattamento dei propri dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

2. Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi

siti istituzionali.

#### **Art. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'**

1. In attuazione di quanto disposto con Deliberazione Giunta regionale n. 1203/2009, AOUS provvede alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento per danni cagionati a persone o cose durante l'espletamento dell'attività congiunta, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione, in quanto titolare dell'attività erogata.

2. AOUS garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile dei professionisti di AUSL TSE che operano momentaneamente nell'ambito delle attività contrattualizzate a integrazione della propria équipe chirurgica, salvo i casi di dolo e colpa grave.

3. AUSL TSE garantisce ai professionisti autorizzati a svolgere attività presso AOUS, la copertura assicurativa per infortunio in itinere e lo stesso regime assicurativo di cui godono i professionisti in attività professionale all'interno di AUSL TSE per infortuni e malattie professionali.

4. AUSL TSE risponde altresì dei danni a personale di AOUS o alle cose eventualmente da questa messe a disposizione per l'espletamento delle attività, per colpa imputabile alla stessa o al personale messo a disposizione.

#### **Art. 13 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA E FISICA**

1. Le Parti concordano che AOUS dovrà garantire la rispondenza dei luoghi, attrezzature e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative applicabili e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le attività oggetto di accordo.

2. Le parti, attraverso i Responsabili dei Servizi di Prevenzione Aziendale, redigeranno apposito verbale di cooperazione e coordinamento, inerente gli aspetti alla sicurezza sul lavoro .

3. I Medici Competenti, i Medici autorizzati e gli Esperti di radioprotezione delle Parti, ciascuno per le proprie attribuzioni, si coordineranno per le attività di competenza. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, i chirurghi dell'AUSL TSE operanti presso l'AOUS dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Referente aziendale AOUS per la chirurgia robotica o da altro personale presente all'uopo autorizzato. A tale scopo il Referente aziendale AOUS per la chirurgia robotica dovrà fornire l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione presenti o da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze, le modalità di accesso durante il periodo di emergenza COVID-19 e ogni altra procedura di sicurezza ritenuta necessaria.

3. Il personale dell'AUSL TSE che dovrà svolgere le proprie attività presso l'AOU Senese dovrà presentare attestato di partecipazione al corso formativo equivalente rischio alto in ambito sanitario previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in accordo all'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e avere certificato di idoneità alla mansione specifica in corso di validità.

4. In caso di infortunio occorso in occasione dell'espletamento delle attività presso l'AOU Senese, i chirurghi dipendenti dell'AUSL TSE dovranno attenersi alle disposizioni vigenti presso l'AOUS, sede presso la quale si svolge l'intervento, secondo le indicazioni fornite dai suoi professionisti

presenti e/o dal preposto o di altro referente presente a ciò delegato dall'Azienda; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni della propria Azienda comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali.

#### **Art. 14 – RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo per intervenute modifiche organizzative o istituzionali. In tal caso alcun indennizzo è dovuto.

2. Il recesso è esercitato dalle Parti mediante comunicazione scritta da notificare con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo già eseguita. Le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate, con riferimento a pazienti eventualmente presi in carico.

#### **Art. 15 - DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente contratto ha validità triennale dalla data della seconda sottoscrizione digitale, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni.

2. Qualora le Parti intendano rinnovare il presente rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni, ciò potrà avvenire in virtù di accordi espressi, formalizzati con apposito atto dei Direttori Generali delle due Aziende.

3. Al contrario, decorso il termine finale senza che sia intervenuto il formale rinnovo del rapporto, l'Accordo si intende cessato, con conseguente

impossibilità di proseguire nell'erogazione delle prestazioni oggetto di collaborazione.

4. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione in relazione a mutate esigenze organizzative o gestionali, su iniziativa delle Parti, tramite reciproco scambio di missive delle due Direzioni Sanitarie.

#### **Art. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Art. 17 – SPESE**

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 80,00. Le spese sono poste a carico di AOUS che le assolve in maniera virtuale come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 2467/2000, integrazione n. 35254 del 13/10/2016, e ne dà comunicazione ad AUSL TSE tramite apposita attestazione.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

**Art. 18 – REPERTORIO**

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

2. Il presente atto è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali di AUSL TSE, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale

(Prof. Antonio Barretta)

*(firmato digitalmente)*

Azienda Usl Toscana Sud Est

Il Direttore Generale

(Dott. Antonio D’Urso)

*(firmato digitalmente)*